CAMERA DEI DEPUTATI N. 3039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IEZZI, MOLINARI, BARABOTTI, BORDONALI, PANIZZUT, ANDREUZZA, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIAGONI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MORRONE, ZOFFILI

Disposizioni concernenti la prescrizione di misure organizzative per prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche nonché la prestazione di garanzie per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati

Presentata il 22 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge intende rafforzare il quadro normativo vigente in materia di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, introducendo specifiche misure organizzative e prevedendo garanzie finanziarie volte a prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti ai beni pubblici e privati. Quanto recentemente accaduto in diverse città, nelle quali si sono svolti scioperi non autorizzati e manifestazioni che hanno generato una vera e propria « guerriglia urbana », atti di violenza su cose e persone e assalti violenti contro le Forze dell'ordine, impone una seria riflessione e una decisa e immediata risposta al fine di arginare questa vera e propria spirale di violenza. A tale riguardo si ricorda la risposta del Ministro dell'interno all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (3-02225), presentata dallo stesso primo firmatario della presente proposta di legge il 7 ottobre 2025, in cui si evidenziava che, a tale data, si erano tenute 8.674 manifestazioni di rilievo e in 242 casi erano state registrate criticità per l'ordine pubblico, con diversi atti di danneggiamento e 330 feriti tra le Forze dell'ordine, di cui 146 soltanto negli ultimi dieci giorni. Dando atto del prezioso e insostituibile lavoro svolto dalle Forze di polizia, di fronte a questo scenario, purtroppo, appare evidente come la normativa vigente sia ob-

soleta e non consenta di contrastare e limitare adeguatamente tali atti di violenza e vandalismo. Il diritto inviolabile di libera espressione del proprio pensiero, anche nel corso di manifestazioni e cortei, infatti, deve essere bilanciato con il diritto alla sicurezza e con la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli con valore storico artistico. Segnatamente, l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pur disciplinando le conseguenze del mancato avviso al questore, non prevede alcuna misura cautelativa per eventuali danni provocati ai monumenti, alle strade o ad altri immobili, anche privati, durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Si tratta di una normativa ampiamente superata dai tempi, che necessita di una aggiornata revisione. La presente proposta di legge intende, quindi, contemperare l'esistenza di altri diritti individuali e collettivi costituzionali, oltre a quello legittimo della libertà di manifestazione del proprio pensiero, che vanno parimenti tutelati e opportunamente bilanciati tra loro al fine di garantire a tutti il pieno godimento degli stessi. A tal fine, la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, reca disposizioni autonome in materia di divieto e regolamentazione delle riunioni in luogo pubblico, a integrazione di quanto previsto dal citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In particolare, il comma 1 attribuisce al questore la facoltà di prescrivere, oltre ai divieti già codificati, misure organizzative aggiuntive qualora le caratteristiche della riunione, sotto il profilo del luogo, del numero dei partecipanti o delle finalità, comportino condizioni di criticità che elevano il rischio per la sicurezza pubblica. Tali misure organizzative aggiuntive sono qualificate come necessarie e idonee a prevenire e a ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti di beni mobili o immobili pubblici o adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche durante lo svolgimento della riunione. Dette misure organizzative aggiuntive sono finalizzate a elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale, ferme restando le competenze dell'autorità e della forza pubblica. A garanzia dell'effettiva adozione delle misure organizzative aggiuntive e ai fini del concorso nella copertura dei danni eventualmente arrecati ai beni nel corso della riunione pubblica, il comma 2 dispone che il prefetto, previa valutazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possa chiedere ai promotori di prestare idonea garanzia finanziaria. Il comma 3 specifica che rimangono ferme le responsabilità previste a diverso titolo dalla normativa vigente, prevedendo, tuttavia, che la garanzia possa essere escussa, qualora vengano accertati danni ai beni, cagionati nel corso della riunione da partecipanti alla stessa a causa della mancata adozione, in tutto o in parte, delle misure organizzative aggiuntive ovvero in occasione della violazione di altre prescrizioni del questore. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della disciplina attuativa della garanzia finanziaria, che costituisce un importante strumento per il risarcimento dei danni eventualmente provocati durante la manifestazione a beni pubblici o privati, compresi quelli adibiti a funzioni pubbliche. Nel decreto sono stabiliti infatti le modalità di quantificazione dell'importo della garanzia finanziaria, le modalità della sua prestazione e di escussione della stessa, la destinazione di tali somme nonché i criteri di riparto ai fini del concorso nel ristoro dei danni accertati. Il comma 5 prevede, in caso di mancata adozione delle misure organizzative aggiuntive o di omessa prestazione della garanzia finanziaria, la facoltà del questore di vietare la riunione ovvero di prescrivere speciali modalità di svolgimento della stessa, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza. Il comma 6 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 ai contravventori al divieto o alle speciali

prescrizioni del questore di cui al comma 5. In caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 80.000. Il comma 7 esclude, infine, le riunioni elettorali dall'ambito di applicazione della proposta di legge, preservando così la libertà di manifestazione politica nel rispetto delle regole democratiche. Essa intende quindi bilanciare il diritto alla libera riunione con la necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dei beni, adottando misure preventive efficaci e strumenti di responsabilizzazione dei promotori delle riunioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Fuori dei casi di divieto di una riunione in luogo pubblico di cui al quarto comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il questore, ove una riunione pubblica comporti, per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che vi parteciperanno o per lo scopo o l'oggetto di essa, un'elevazione del livello di rischio per la sicurezza, può prescrivere ai promotori, in aggiunta alle prescrizioni adottate ai sensi del citato quarto comma dell'articolo 18 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'adozione di idonee misure organizzative per prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti di beni mobili o immobili pubblici o adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche in occasione della riunione stessa nonché per elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale, ferme restando le competenze dell'autorità e della forza pubblica.

2. Per assicurare l'effettiva adozione delle misure organizzative prescritte dal questore ai sensi del comma 1 e il concorso nella copertura dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili e immobili di cui al medesimo comma 1 in occasione della riunione pubblica, il prefetto, previa valutazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può chiedere ai promotori di prestare idonea garanzia finanziaria, determinata ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Ferme restando le forme di responsabilità previste a diverso titolo dalla normativa vigente, qualora siano accertati danni ai beni mobili e immobili di cui al comma 1, cagionati in occasione della riunione pubblica da partecipanti alla stessa a causa della mancata adozione, in tutto o in parte, delle misure organizzative prescritte ai sensi

del medesimo comma 1 ovvero della violazione di altre prescrizioni adottate dal questore, la garanzia finanziaria di cui al comma 2 è escussa secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

a) le modalità per la determinazione dell'importo della garanzia finanziaria;

b) le modalità di prestazione della garanzia finanziaria;

c) le modalità di escussione della garanzia finanziaria;

d) la destinazione delle somme derivanti dall'escussione della garanzia finanziaria nonché i criteri di riparto ai fini del concorso nel ristoro dei danni accertati.

5. In caso di mancata adozione delle misure organizzative prescritte ai sensi del comma 1 o di omessa prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, il questore, nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 18 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, può vietare la riunione ovvero prescrivere speciali modalità di svolgimento della stessa, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza.

6. I contravventori al divieto o alle prescrizioni del questore di cui al comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000. In caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 80.000. Per le sanzioni previste dal presente comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle riunioni elettorali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0208480